

## IVA

---

### ***La nota di accredito segue il regime dell'operazione principale***

di **Sandro Cerato**

Le **note di variazione in diminuzione** relative ad **operazioni effettuate con il regime forfettario** devono essere emesse applicando lo stesso regime.

È quanto emerge dalla lettura della [risposta all'istanza di interpello n. 227](#), pubblicata ieri sul sito dell'Agenzia delle entrate, a seguito di un'istanza presentata da una società che aveva ricevuto una fattura da un Consulente Tecnico d'Ufficio (Ctu) nell'ambito di un **procedimento giudiziario** pendente davanti al Tribunale avente ad oggetto l'esecuzione di opere civili.

In tale contesto il Ctù aveva emesso una **fattura** a carico della società Alfa (interpellante) **senza l'applicazione dell'Iva** in quanto tale soggetto rientrava nel **regime forfettario** di cui all'[articolo 1, comma 59, L. 190/2014](#) (sulla stessa prestazione non è stata altresì applicata alcuna ritenuta d'acconto come previsto dallo stesso [articolo 1, comma 67, L. 190/2014](#)).

Successivamente la società Alfa aveva **contestato la fattura** emessa dal Ctù a suo carico, ritenendo eccessivo l'importo, e nelle more del giudizio le parti erano pervenute ad un **accordo transattivo** a seguito del quale l'importo della prestazione era stato ridotto.

A fronte della descritta vicenda si chiede quindi se la **nota di variazione in diminuzione** che il Ctù deve emettere, pari all'importo determinato in sede transattiva, **possa essere emessa senza applicazione dell'Iva**, al pari di quanto avvenuto per la fattura originaria.

In primo luogo, l'Agenzia delle entrate osserva che la **transazione è un accordo che ha l'obiettivo di comporre una lite tramite reciproche concessioni**, e come tale rientra tra le fattispecie, contemplate nell'[articolo 26, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), che giustificano l'emissione di una **nota di variazione in diminuzione**.

Secondo tale norma, infatti, se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura viene meno in tutto o in parte a seguito di **dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili**, il cedente del bene **ha diritto di portare in detrazione la corrispondente imposta** (in base all'importo della nota di variazione).

Secondo quanto precisato nella [risoluzione 85/E/2009](#), la nozione di situazioni "simili" a quelle contemplate nel [comma 2](#) dell'**articolo 26**, deve essere **interpretata in senso ampio**, poiché ciò che rileva è che la variazione e la sua causa siano registrate a norma degli [articoli 23 e 24 D.P.R. 633/1972](#).

Nell'ambito degli **eventi "simili"** rientrano anche **gli accordi transattivi**, per i quali tuttavia il termine di emissione della nota di variazione trova il **limite temporale di un anno** rispetto al momento di effettuazione dell'operazione in quanto **scaturente da un sopravvenuto accordo tra le parti**.

L'Agenzia osserva che le regole descritte non mutano in relazione al fatto che il soggetto emittente la fattura, e la conseguente **nota di variazione in diminuzione**, applica il **regime forfettario**, e come tale non esercita la rivalsa dell'Iva né il diritto alla detrazione della stessa.

Tuttavia, la regole che governano il sistema dell'Iva fanno riferimento, al fine di individuare il **trattamento Iva dell'operazione**, al **momento di effettuazione** della stessa, e quindi all'[articolo 6 D.P.R. 633/1972](#), secondo cui le prestazioni di servizi (operazione oggetto della risposta) si considerano **effettuate al momento del pagamento del corrispettivo**, ovvero in un **momento antecedente** laddove sia stata emessa la fattura.

Ed è a tale momento che si deve aver riguardo per **individuare il regime Iva** anche della **successiva nota di variazione**.

Pertanto, conclude l'Agenzia, poiché nel caso di specie **l'operazione si considera effettuata al momento della fattura**, emessa in regime forfettario, **anche la nota di variazione in diminuzione emessa successivamente sarà soggetta allo stesso regime**.

